

[www.ildirittoamministrativo.it](http://www.ildirittoamministrativo.it)

## LE RELAZIONI FINANZIARIE INTERGOVERNATIVE

### *Analisi critica di due esperienze straniere significative*

A cura di FRANCO GABOARDI

Sommario: 1. Il funzionamento del sistema dei trasferimenti tra livelli di governo: la Germania. 2. Il funzionamento del sistema dei trasferimenti tra livelli di governo: la Svizzera. 3. Considerazioni sulle conseguenze macroeconomiche della regolazione delle relazioni finanziarie intergovernative. 4. Considerazioni sugli impatti manageriali derivanti da modifiche della regolazione delle relazioni finanziarie intergovernative.

Diversi Paesi hanno proceduto, in tempi più o meno recenti a definire ed implementare riforme dei criteri di determinazione dei trasferimenti intergovernativi (Joumard e Kongsrud, 2003). In particolare, nel presente contributo ci si sofferma sull'esperienza di due nazioni: Germania e Svizzera.

Questi due Paesi, appartenenti al novero dei paesi industrializzati, presentano un significativo esempio di un moderno assetto istituzionale federale. Si viene delineando, così, un quadro sintetico del funzionamento complessivo del sistema dei trasferimenti tra livelli di governo.

Lo studio contiene un'analisi dei principi generali di determinazione dell'ammontare complessivo di risorse trasferite e dei criteri di ripartizione delle medesime, in termini di titolarità dei processi di spesa e caratteristiche dei sistemi di tassazione. Tale parte di analisi sarà mirata ad evidenziare l'eventuale presenza di sistemi di collegamento fra caratteristiche dei sistemi di trasferimento e performance dell'amministrazione; i meccanismi di perequazione e riequilibrio dei trasferimenti nonché i criteri di trasferimento interni al medesimo livello di governo con un focus, anche in questo caso, sull'utilizzo di configurazioni di costo quale strumento di regolazione dei rapporti economico finanziari.

1. Il funzionamento del sistema dei trasferimenti tra livelli di governo: la Germania.

Il sistema finanziario e fiscale tedesco è un sistema misto, dominato dal legislatore federale. Da un lato sono chiaramente individuate competenze federali, dall'altro sussiste una forte tendenza all'uniformità. Il gettito delle maggiori imposte (IVA, imposte sui redditi, ecc.) è ripartito tra la Federazione e i *Länder* sulla base di una legge federale (approvata dal *Bundesrat*), la quale si stabilisce che i criteri di determinazione della ripartizione delle imposte siano ridefiniti ogni 3 anni. Altre imposte vanno completamente alla Federazione (dazi doganali, imposte sui trasferimenti dei capitali ecc.. art. 106 c. 1 Legge Fondamentale) e altre ancora completamente ai *Länder* (imposta sulle successioni, sulla birra ecc., art. 106 c. 2 Lf). Operano inoltre meccanismi di perequazione finanziaria di tipo orizzontale (tra i *Länder*) e verticale (trasferimenti dalla Federazione ai *Länder*) che servono a garantire “un uniforme tenore di vita nel territorio federale” (art. 106, comma 3 della Legge Federale). Questi meccanismi portano alla coesistenza di condizioni di autonomia e responsabilità dei singoli enti da un lato e di corresponsabilità fra enti dall'altro.

L'attuale legislazione in vigore dal 2005 prevede un sistema perequativo che riduce l'ammontare dei trasferimenti rispetto al passato. Il ripiano delle differenze avviene più con fondi federali, cioè perequazione verticale, che con fondi trasferiti dai *Länder*, cioè perequazione orizzontale. I trend di riforma costituzionale tedesca prevedono in campo fiscale correzioni leggere. Ad esempio, la riforma non affronta il problema delle tasse e imposte comuni, il cui gettito viene diviso tra *Bund* e *Länder*, ed in parte (circa il 12%) anche i Comuni. Un'eccezione viene introdotta per l'imposta regionale sull'acquisto immobiliare, per la quale gli stessi *Länder* sono ora liberi di stabilire anche l'aliquota. Altra eccezione è data dalla possibilità di realizzare interventi di promozione regionale per il miglioramento della struttura agraria nonché per investimenti significativi dei *Länder*. Tuttavia, l'articolo 104b introduce un nuovo limite per gli investimenti o contributi finanziari federali proibendoli espressamente nelle materie di competenza esclusiva dei *Länder*. L'obiettivo di tale norma è impedire che la Federazione contribuisca finanziariamente alle funzioni esclusive dei *Länder* per “influenzare” una loro posizione in senso positivo nel *Bundesrat*.

Gli strumenti di perequazione nel sistema dei trasferimenti sono riconducibili alla ripartizione del gettito IVA, alla *Länderfinanzausgleich* (LFA) e al *Bundesergänzungszuweisungen* (BEZ). La parte di gettito IVA sulla quale sono applicate le regole di perequazione rappresenta all'incirca il 25% dell'ammontare complessivo e viene trasferita ai *Länder* con gettito fiscale più basso al fine di portare il gettito medio per abitante al 92% della media nazionale. Qualora il raggiungimento di tale obiettivo richieda un importo inferiore al 25% del gettito IVA, le somme restanti sono distribuite a tutti i *Länder* proporzionalmente alla loro popolazione. Le imposte il cui gettito è preso in

considerazione ai fini dell'applicazione di questo strumento sono l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società e l'imposta locale sulle attività produttive.

La LFA opera come strumento di perequazione fiscale orizzontale con l'obiettivo di avvicinare le capacità fiscali dei diversi *Länder*. Questo strumento prevede quattro tappe. Anzitutto viene stimata la capacità fiscale di ogni *Land* sommando il gettito fiscale delle imposte dei *Länder* per abitante e il 50% del gettito delle imposte comunali. Le imposte considerate nel caso dei *Länder* sono l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società, le imposte su scommesse e giochi d'azzardo, i diritti di successione, la tassa sui veicoli motorizzati, i diritti sulla birra e il gettito derivate dallo strumento di perequazione relativo al gettito IVA. Viene quindi calcolato un indice di equalizzazione, cioè una media ponderata delle capacità fiscali dell'insieme dei *Länder*. La ponderazione avviene in funzione della dimensione e della densità della popolazione. La capacità fiscale di ogni *Land* viene confrontata con l'indice di equalizzazione. Un *Land* la cui capacità fiscale è superiore al 100% dell'indice di equalizzazione è considerato contribuente del sistema. Le risorse vengono distribuite ai *Länder* che non si trovano in posizione di contribuente con l'obiettivo di riportare la capacità fiscale di tali *Länder* al 95% dell'indice di equalizzazione. I BEZ, pagamenti complementari ai trasferimenti, consistono in trasferimenti di tipo vincolati per specifiche finalità. Questo strumento ha avuto estesa diffusione durante il processo di unificazione delle due Germanie, ponendosi l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze fra i territori. Questi trasferimenti possono essere raggruppati in:

- Trasferimenti ai *Länder* il cui indice di capacità fiscale è inferiore all'indice di equalizzazione anche a seguito dell'applicazione della LFA;
- Trasferimenti ai *Länder* dell'ex DDR;
- Trasferimenti di compensazione ai *Länder* occidentali che a seguito della riunificazione hanno subito una riduzione della propria capacità fiscale;
- Trasferimenti ai *Länder* di piccola taglia per compensare l'assenza di economie di scala.

Infine occorre tener presente che il governo federale e i *Länder* hanno sviluppato nel tempo un certo numero di programmi congiunti di spesa, in particolare in materia di gestione e miglioramento degli stabilimenti scolastici e di sviluppo delle strutture economiche regionali di sostegno all'agricoltura e di preservazione delle zone costiere.

## 2. Il funzionamento del sistema dei trasferimenti tra livelli di governo: la Svizzera.

Il federalismo svizzero è fortemente legato all'idea di sussidiarietà. L'autorità e il potere devono svilupparsi dal basso verso l'alto. Per quanto riguarda le imposte, ciò significa che in Svizzera la sovranità fiscale è esercitata dai Cantoni. La Confederazione può riscuotere imposte solo a titolo sussidiario, segnatamente entro i limiti previsti dalla Costituzione. Le competenze costituzionali devono essere legittimate direttamente dal popolo e dalla maggioranza dei Cantoni. Ne consegue che le competenze fiscali della Confederazione sono limitate. In passato, la Confederazione doveva intraprendere, di regola, diversi passi prima di poter estendere le proprie competenze a scapito dei Cantoni. Ancora oggi la Confederazione ha una competenza limitata nel tempo per quanto concerne la riscossione dell'imposta federale diretta e dell'imposta sul valore aggiunto. Le due imposte rappresentano in totale il 60 per cento delle entrate della Confederazione. Tale competenza viene attribuita, di volta in volta, dal popolo e dai Cantoni. L'ultima votazione in merito è del 2004 ed il nuovo regime finanziario rimarrà in vigore fino al 2020.

In Svizzera, tra i Cantoni vige un regime di concorrenza fiscale basato su tre pilastri: l'autonomia cantonale in materia di entrate, istituita attraverso l'emanazione di leggi tributarie; l'autonomia cantonale in materia di spese, istituita attraverso la determinazione del preventivo nonché la perequazione finanziaria a livello federale intesa a compensare le differenze tra i Cantoni. Pertanto, il popolo, il Parlamento e il Governo decidono a livello cantonale, da un lato, il carico fiscale e, dall'altro, le spese del proprio ente pubblico. La politica finanziaria, che trova il proprio fondamento nella democrazia diretta, riveste a tal fine un ruolo essenziale. La concorrenza fiscale garantisce molteplicità, scelta, efficienza, efficacia e innovazione. Infatti, se i cittadini possono scegliere consapevolmente il proprio luogo di residenza e le imprese la propria sede, la politica e l'amministrazione delle località in concorrenza fra loro sono portate ad offrire una combinazione attrattiva di prestazioni pubbliche efficienti e imposizione fiscale bassa. Un ulteriore vantaggio della concorrenza fiscale consiste nel fornire termini di paragone. I cittadini possono valutare l'operato del proprio Governo o Parlamento rispetto a quello di altri governi e parlamenti e tenerne conto in occasione delle elezioni.

Tra i Cantoni vi è altresì una concorrenza qualitativa. La forza della concorrenza fiscale risiede nel suo potenziale di innovazione e nella sperimentazione di nuove soluzioni. Si può, pertanto, affermare che la concorrenza fiscale è una sorta di terreno di sperimentazione sociale. L'autonomia dei Cantoni in materia di politica fiscale non è, tuttavia, illimitata. La legge federale

sull'armonizzazione delle imposte crea tra i Cantoni un livellamento formale della base di calcolo delle imposte; essa poggia su una disposizione costituzionale del 1977, votata dal popolo ed approvata dai Cantoni. Pur non limitando a livello materiale la politica fiscale dei Cantoni nell'ambito della definizione delle tariffe e delle deduzioni sociali, le disposizioni costituzionali evitano che i legislatori cantonali e comunali adottino pratiche fiscali dannose. L'articolo 135 stabilisce che la Confederazione deve incoraggiare la perequazione tra i Cantoni e che, al fine di determinare l'ammontare di eventuali sovvenzioni, essa deve tener conto della loro capacità fiscale.

Al fine di ridurre le disuguaglianze fra cantoni, il sistema federale svizzero prevede quattro strumenti di perequazione. Anzitutto i trasferimenti specifici che servono a finanziare progetti in una pluralità di ambiti di spesa e sono direttamente correlati ai livelli di spesa sostenuti in tali ambiti da ogni cantone. A livello federale viene stabilito l'ammontare complessivo delle risorse da ridistribuire. Le stesse vengono ridistribuite sulla base di indici composti, che tengono conto del livello di spesa di ogni cantone corretto secondo la capacità fiscale. I Cantoni con maggiore capacità fiscale e, quindi, maggiori livelli di spesa, ricevono di conseguenza importi maggiori, anche se meno che proporzionali rispetto alla capacità fiscale.

I Cantoni ed il Governo Federale ripartiscono il gettito dell'imposta federale diretta (30% ai Cantoni di cui il 17% ai rispettivi Cantoni e 13% secondo quote perequative che tengono conto della capacità fiscale di ogni Cantone), dell'imposta anticipata (10% ai Cantoni di cui 5% per capita e 5% in relazione alla capacità fiscale), dell'imposta sugli interessi riscossi dalla Banca Nazionale (67% ai Cantoni di cui 42% su base territoriale e 25% in relazione alla capacità fiscale) e dell'imposta sui diritti di Dogana sui Carburanti (12% ai Cantoni secondo criteri redistributivi).

In terzo luogo, i Cantoni contribuiscono alle spese federali nell'ambito delle previsioni contenuti in quattro programmi di spesa: stanziamenti per l'agricoltura, il programma nazionale di previdenza e assicurazione, il programma federale di invalidità e l'indennità di disoccupazione. Ciascun Cantone contribuisce in proporzione alla propria capacità fiscale e la stessa base di calcolo è impiegata nella redistribuzione delle risorse tra Cantoni all'interno di ciascun programma.

### 3. Considerazioni sulle conseguenze macroeconomiche della regolazione delle relazioni finanziarie intergovernative.

Un livello crescente di regolazione delle relazioni finanziarie intergovernative risulta di per sè

rilevante, in termini macroeconomici, sostanzialmente per due motivi.

Anzitutto pone delle sfide alla politica fiscale, dal momento che un livello crescente di complessità dei criteri di raccolta e suddivisione delle risorse fiscali incrementa in modo più che proporzionale la gestione delle attività connesse (Mussari, 2002). In assenza di adeguati sistemi di programmazione e controllo, la cui previsione dovrebbe essere contenuta già in sede di definizione dell'intervento di riforma, da un lato si rende plausibile l'uso di previsioni non realistiche e non ancorate alla realtà organizzativa delle amministrazioni chiamate in causa.

Dall'altro, non si pongono in essere strumenti idonei a garantire un coordinamento complessivo degli interventi di riforma e una stima corretta del livello di risorse necessario a rendere effettivi i cambiamenti auspicati. Analoghi effetti si producono laddove non siano previsti e implementati adeguati strumenti di controllo (Kaufmann, 1986).

In effetti, gli esiti probabili di un intervento di riforma sulla regolamentazione dei trasferimenti fra livelli di governo, sono dati per un verso da verosimili "tensioni orizzontali" all'interno del sistema amministrativo operante a livello nazionale; per altro verso da "tensioni verticali" tra livelli di governo. Tali tensioni si generano quanto più le previsioni non risultano confermate in sede di applicazione della riforma e conducono, in molti casi, ad una disapplicazione di fatto della riforma stessa (ciò accade di frequente in Italia per vari motivi, soprattutto di natura politica).

Occorre, infine, considerare l'impatto macroeconomico più evidente e cioè l'effetto che i confini delle politiche fiscali hanno sull'economia del territorio sul quale insistono. Tali confini, espressi dalla tipologia di tributi, imposte e le relative aliquote, riflettono scelte politiche di tipo allocativo e re-distributivo che, di per sé, presentano specifici costi. In altri termini, una politica pensata per ridurre complessivamente i livelli di spesa sostenuti dalle amministrazioni pubbliche può determinare un livello complessivo di costi di attuazione maggiore rispetto alla precedente; né il tema dei confini della politica fiscale può essere, del resto, affrontato prescindendo da considerazioni sul complessivo livello della spesa pubblica e sulla sua effettiva ripartizione fra le differenti aree del Paese.

Se si osserva la situazione che tra il 2000 e il 2008 ha contraddistinto gran parte dei Paesi OECD (Bloechliger e King, 2006), si nota come la spesa pubblica in molti fra essi, ed in Italia in particolare, è stata complessivamente finanziata mediante le risorse ottenute dal prelievo fiscale, senza un ricorso sistematico all'indebitamento, come negli anni passati. Questo risultato, peraltro non altrettanto veritiero nel caso dei livelli sub nazionali, è stato reso possibile da una congiuntura economica favorevole e da una serie di vincoli e restrizioni a politiche fiscali espansive. Ad oggi, i

confini del prelievo fiscale in molti Paesi europei raggiungono circa il 50% del PIL ed hanno un profondo impatto sull'andamento complessivo dell'economia.

Le prospettive di recessione che nel 2009 suggeriscono l'avvio di nuove politiche espansive, sembrano delineare uno scenario contraddistinto da sistemi fiscali che influenzano i sistemi economici in maniera crescente. Il controllo della spesa pubblica, tanto nelle sue destinazioni, quanto nei suoi risultati, diventa allora un fattore importante, soprattutto per la capacità di liberare risorse e ridurre le distorsioni indotte nel sistema economico da meccanismi fiscali aggressivi (Bouckaert, Halligan, 2008).

Queste considerazioni assumono una rilevanza peculiare nel caso italiano ed in riferimento agli interventi di attuazione del federalismo fiscale, dal momento che gran parte delle politiche di intervento chiamate in causa al fine di realizzare i principi proposti dalla riforma, sono politiche che nei prossimi anni, per effetto tanto della recessione, quanto dello sviluppo demografico del Paese, andranno incontro a pressioni di tipo espansivo. Tali pressioni del resto operano da almeno un decennio e già hanno determinato un livello di indebitamento delle regioni italiane e degli enti locali pari al 110 miliardi di euro (il 6,8% del debito pubblico nazionale) nel 2007, con un incremento annuale del 3,5%.

Al fine di valutare se una determinata politica fiscale abbia preso in considerazione gli impatti derivanti a livello macroeconomico dalla sua applicazione, è necessario prendere in considerazione le seguenti dimensioni e porsi alcune domande. Sono previsti sistemi di pianificazione e controllo dei livelli di spesa capaci di assicurare che i processi decisionali politici siano fondati su informazioni attendibili e previsioni affidabili? Questi sistemi sono pensati in maniera tale da incoraggiare una progressiva riduzione dei livelli di spesa ed un conseguente contenimento dei livelli di prelievo fiscale? Questi sistemi sono pensati in maniera tale da reagire secondo logiche compensative in presenza di periodi anticiclici di recessione? I livelli di spesa pubblica coinvolti dalla politica fiscale sono sufficientemente monitorati, in modo tale che non siano possibili esiti del tutto inattesi? La quantità di spesa dei vari livelli di governo decentrati è adeguatamente monitorata e sottoposta a limiti che ne assicurino il finanziamento senza un sistematico ricorso a risorse statali? Il confine complessivo della tassazione e imposizione fiscale pubblica è chiaro e riconducibile a specifici settori di spesa?

Quest'ultimo aspetto appare particolarmente rilevante nel caso dell'esperienza italiana, poiché già la politica di regionalizzazione della spesa sanitaria, per esempio, ha posto in rilievo come in assenza di un sistema di fiscalità decentrato, che realizzi un chiaro collegamento fra decisioni del livello

politico regionale e livello complessivo di tassazione, non sussistono di fatto incentivi per il decisore ad attuare una sostanziale riduzione dei livelli decentrati di spesa.

#### 4. Considerazioni sugli impatti manageriali derivanti da modifiche della regolazione delle relazioni finanziarie intergovernative.

La trattazione svolta finora si è concentrata sugli aspetti di carattere macroeconomico che collegano i processi di spesa alla gestione delle variabili generali dell'economia di un Paese. Tuttavia i governi di molti Paesi nutrono una preoccupazione crescente a che la spesa pubblica sia efficiente da un punto di vista tecnico, che in altri termini siano evitati gli sprechi. La stessa riforma del federalismo fiscale riconosce non poca rilevanza a questo aspetto. Sebbene dal punto di vista concettuale l'efficienza tecnica, di ordine aziendale, differisca da quella allocativa, di ordine macroeconomico, il rapporto tra le due dimensioni si configura particolarmente stretto.

Il raggiungimento di adeguati livelli di efficienza tecnica consente di liberare risorse da destinare, fra l'altro, alla realizzazione di politiche allocative, allo stesso tempo alcune politiche allocative, così in particolare le politiche di federalismo fiscale, possono essere pensate al fine di sollecitare e sostenere interventi di incremento dell'efficienza nell'amministrazione. Politiche fiscali restrittive inducono ad un maggiore fabbisogno di efficienza tecnica, e parimenti il mutare dei bisogni della collettività comporta normalmente un innalzamento dei livelli qualitativi e quantitativi di servizi pubblici attesi, con una tensione crescente ad un miglioramento delle condizioni di efficienza nei processi di produzione ed erogazione.

Sfortunatamente, le condizioni per una maggiore efficienza non sono semplici da realizzare, in particolare laddove le amministrazioni pubbliche si configurano come organizzazioni burocratiche altamente complesse e centralizzate, che si potrebbero paragonare da ingranaggi arrugginiti ed inservibili, in una società che muta celermente. Il ricorso ad amministrazioni più dinamiche quali, potenzialmente, quelle sub nazionali, può costituire un elemento a favore del miglioramento complessivo delle condizioni di efficienza, a patto che tali amministrazioni non si configurino anch'esse come organizzazioni burocratiche e rigide, andando, di fatto, a replicare esperienze inefficienti (ciò che è accaduto dopo la prima grande riforma della contabilità pubblica, con la l. n. 468/78).

Una condizione sfavorevole alla diffusione di una maggiore attenzione al tema dell'efficienza

manageriale in seno alla pubblica amministrazione è legata al disincentivo che si produce per il manager pubblico laddove, in presenza di una riduzione della spesa sostenuta, non soltanto non sono previsti incentivi, ma i livelli programmati di spesa per l'anno successivo subiscono un pari decremento, *di fatto assumendo che lo sforzo manageriale compiuto sia un dovere e non un merito!* Lo scarso livello di autonomia manageriale nei processi di spesa di molti paesi costituisce, in tal senso, una causa evidente della sostanziale indifferenza dell'amministrazione all'obiettivo di contenimento della spesa (Borgonovi, 1996).

Anche in questo caso, al fine di valutare se e quanto un intervento di riforma ponga in essere condizioni capaci di influenzare i livelli di efficienza manageriali interni all'amministrazione, è necessario porsi alcune domande (Watts, 1999):

- Quale rilevanza è data dalla riforma al tema dell'efficienza manageriale? Sono posti in essere strumenti di comparazione sistematica delle prestazioni svolte dalle diverse amministrazioni (benchmarking)?
- Le informazioni relative ai livelli di efficienza manageriale sono prese in considerazione dai decisori politici nelle loro decisioni allocative?
- Sono previsti strumenti che mettano in evidenza in quali aree sono possibili significativi recuperi di efficienza manageriale settore per settore?

L'individuazione in un testo di disciplina normativa di risposte a interrogativi quali quelli ora presentati appare, probabilmente, non idonea a fornire indicazioni che realisticamente possano trovare applicazione. L'attuazione, in passato, di norme finalizzate ad orientare le amministrazioni, tanto a livello centrale quanto a livello locale, verso un maggior livello di accountability, suggerisce che il percorso normativo, per sua natura rigido ed uniforme, debba essere affiancato da un percorso attuativo capace di accogliere gli elementi di flessibilità e adattamento. Il rischio di criteri ed indici individuati sulla base di una norma apparentemente chiara ma fondata, per esempio, su dati non solidi, non condivisi o non omogenei, non è tanto quello di delegittimare un percorso di riforma in sé, quanto piuttosto di produrre conseguenze irrimediabili nel Paese reale, quale ad esempio un acuirsi delle differenze fra le aree del nostro Paese (Pezzani, 2008). Al fine di rendere lo strumento del decreto attuativo idoneo a rendere tale riforma effettiva, occorrerà innanzitutto mettere insieme un sistema di competenze capace di compiere una valutazione in tempo reale degli effetti delle modalità di attuazione del medesimo, ed in secondo luogo creare intorno a tale valutazione un sistema di monitoraggio che sappia creare, come già in alcune delle esperienze straniere evidenziate, trasparenza, consenso e coesione, non trascurando mai

l'uso del buon senso in quelle scelte che restano nell'ambito discrezionale.

### *Bibliografia*

ATKINSON, P., VAN den Noord, P. (2001) *“Managing public expenditure: some emerging policy issues and a framework”*, OECD Paper.

BANCA D'ITALIA (2008), *“Economie Regionali. L'economia delle Regioni Italiane nel 2007”*.

BORGONOVÌ, E. (1996) *“Principi e sistemi aziendali per le amministrazioni pubbliche”*, Egea, Milano.

BOUCKAERT, G., HALLIGAN, J. (2008) *“Managing performance. International comparison”*, Routledge, Londra.

KAUFMANN, F.X., MAJONE G., OSTROM V. (a cura di) (1986) *“Guidance, control, and evaluation in the public sector”*, de Gruyter, New York

BLOEHLIGER, H. e KING, D. (2006), *“Fiscal Autonomy of Sub-Central Governments”*, OECD Network on Fiscal Relations Across Levels of Government, <http://www.oecd.org/ctp/federalism>.

BLOEHLIGER, H. e CHARBIT, C. (2007), *“Fiscal Equalisation in OECD Countries”*, *Fiscal Network Working Paper No. 5*, Paris: OECD.

JOUMARD, I. e KONGSRUD, P.M. (2003), *“Fiscal relations across government levels, OECD Economics Department Working Papers, No. 375.*

MUSSARI, R. (a cura di) (2002) *“Il controllo di gestione nell'amministrazione finanziaria dello Stato: l'esperienza dell'Agenzia delle Entrate”*, Rubettino, Soveria Mannelli.

PEZZANI, F. (a cura di), *“Il Patto di Lucidità. Come avvicinare istituzioni e paese reale”*, UBE Bocconi, Milano.

POLLITT, C., BOUCKAERT, G. (2000) *“Public management reform. A comparative analysis”*, Oxford University Press, Oxford.

TER-Minassian, T., (a cura di) (1997), *“Fiscal Federalism in Theory and Practice”*, International Monetary Fund, Washington.

UN (2007), *“World population prospect: the 2007 revision”*, Department of Economic and Social Affairs, Population Division.

UK Department for Transport, Local Government and the Regions (2000), *“Modernising Local Government Finance: A Green Paper”*.

WATTS, R. (1999), *“Comparing Federal Systems”*, McGill-Queen's University Press, Montréal et Kingston.